



COMITATO PROVINCIALE DI MILANO SETTORE CALCIO AMATORIALE A 11

REGOLAMENTO ORGANICO

SOCIETA'

Gestione

La Polisportiva Aisacalcio ASD è delegata A.I.C.S. alla gestione dell'attività sportiva, promozionale e/o agonistica e sarà la Polisportiva Aisacalcio che provvederà al rilascio del cartellino d'atleta e/o dirigente ed all'autentica degli stessi. Possono partecipare al Campionato di calcio AICS tutte le Società che, fatta richiesta entro i termini stabiliti e dopo assenso del Delegato AICS/AISACALCIO, abbiano i necessari requisiti. Tutti i partecipanti devono essere tesserati AICS ed in regola con le norme associative.

ART. 01 - TORNEI O CAMPIONATI

I tornei, i campionati, le singole gare amichevoli organizzate dal Comitato Provinciale A.I.C.S., da enti pubblici o privati, da circoli e società sportive affiliate all'A.I.C.S., oltre ad avere un regolamento particolare, hanno come parte integrante tutte le norme del presente regolamento. I regolamenti particolari devono, a loro volta, essere approvati dal Comitato Provinciale A.I.C.S. (Settore Calcio e Settore Arbitrale).

Singole manifestazioni ricreative, promosse da gruppi sportivi aziendali, dalle circoscrizioni, società e circoli vari, potranno usufruire dell'assicurazione A.I.C.S. e tesseramento e dell'assistenza del Settore Arbitrale, previa richiesta di autorizzazione del Comitato.

I tornei non autorizzati non potranno disporre degli arbitri dell'A.I.C.S..

ART. 02 - AFFILIAZIONE

- a) Le società per ottenere l'affiliazione devono presentare domanda redatta su appositi moduli firmati dal Presidente rispettando le norme dello Statuto dell'Associazione;
- b) L'A.I.C.S. darà notizia, nei suoi comunicati ufficiali, delle domande accolte, ma non sarà tenuta a comunicare le motivazioni delle domande respinte;
- c) Le Società affiliate all'A.I.C.S. sono tenute a rinnovare l'affiliazione anno per anno in occasione dell'iscrizione al Campionato;
- d) I cambiamenti di denominazione sociale e le fusioni tra due o più società debbono pervenire alla segreteria entro il 01 luglio di ogni anno.

Il Comitato si pronuncerà sulla ratifica o meno delle fusioni entro il 30 luglio. Dopo tale termine nessuna modifica alla denominazione sociale o alla struttura delle Società sarà consentita dopo il 30 luglio. In caso di fusione, alla Società verrà riconosciuto il diritto alla più favorevole posizione sportiva tra quelle società che le hanno dato origine.

- e) Le Società sono tenute a comunicare al Comitato Provinciale A.I.C.S., all'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza, i nominativi dei Dirigenti in carica. Sono altresì tenute a depositare le

firme di eventuali nuovi presidenti o dirigenti responsabili dall'avvenuta variazione.

f) In tutti i casi di cessazione di una Società dall'appartenenza all'A.I.C.S., tutte le passività debbono essere corrisposte.

In caso di inadempienza i componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo, qualunque sia la forma di costituzione della Società, sono solidamente responsabili per tutte le obbligazioni.

ATTIVITA' SPORTIVA

ARTICOLO 03

- a) L'anno sportivo ha inizio il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo;
- b) L'attività agonistica del Comitato potrà essere sospesa per un periodo breve stabilito dalla Commissione Calcio, sentito il Comitato Provinciale.

ART. 04 - CAMPI DI GIOCO

Tutte le Società sono tenute a dare la disponibilità di un campo di gioco regolamentare. Il campo deve essere omologato. Per chi gioca in notturna l'illuminazione deve essere ottima. Nel caso in cui venissero meno questi elementi l'arbitro può non dare inizio all'incontro. Per le squadre cittadine in difficoltà a reperire il terreno di gioco, l'A.I.C.S. si adopererà per sopperire a tale inconveniente, anticipando, se necessario, le spese al Comune. Le Società interessate saranno tenute al pagamento del canone per l'uso delle strutture date in concessione.

ART. 05 - IMPRATICABILITA' DEL TERRENO DI GIOCO

- a) Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o altre cause di forza maggiore, e' di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara. La constatazione, alla presenza dei capitani, può avvenire prima dell'ora stabilita per l'inizio della gara stessa;
- b) Solo la Commissione Calcio ha facoltà di rinviare anticipatamente d'ufficio le gare che si dovessero svolgere su campi la cui impraticabilità, debitamente accertata, e' tale da non permettere la disputa delle gare stesse;
- c) In caso di impraticabilità di un terreno di gioco e la contemporanea praticabilità di un terreno nelle vicinanze le due Società non potranno rifiutarsi allo spostamento, pena la perdita della gara.
- d) In caso di condizioni atmosferiche avverse o problemi di varia natura al campo di gioco, le società devono segnalare l'impraticabilità del campo con almeno due ore di anticipo sull'orario di inizio gara, inviando segnalazione al numero 347.3232032 e, possibilmente, una foto a: info@aisacalcio.it

L'operatore, ricevuta la segnalazione ed eventualmente la foto, valuterà e adotterà i provvedimenti necessari che in quel momento ritiene utili, compresa l'inversione di campo, se possibile e accettata da entrambe le squadre.

Si comunica che lo stesso operatore può, a suo insindacabile giudizio, inviare un commissario di

campo a fare un controllo visivo del campo.

Nel caso che da controllo il campo fosse agibile, sarà compito del Giudice Sportivo valutare il giusto provvedimento, compresa la sconfitta a tavolino con aggiunta di sanzioni pecuniarie.

SI ricorda che il recupero deve essere concordato tra le due società e calendarizzata nei 20 gg. successivi.

Trascorso tale termine sarà il C.O. a fissare una data d'ufficio, se non accettata sarà assegnato il 0-3 a tavolino per la squadra che non accetta la data fissata

Nota) senza comunicazione l'arbitro si recherà sul campo di gara come pure la squadra ospite, e se troverà il campo non praticabile da molte ore prima, la squadra ospitante pagherà una sanzione di € 50,00

ART. 06 - SVOLGIMENTO DELLE GARE

- a) Le gare ufficiali devono essere dirette da un Arbitro designato dal Competente Organo Tecnico. Qualora non sia prevista la designazione di assistenti ufficiali, le Società sono tenute a porre a disposizione dell'Arbitro, per assolvere alla funzione, un tesserato A.I.C.S.. La funzione di assistente e' considerata partecipazione alla gara;
- b) Durante lo svolgimento del campionato la Commissione Calcio potrà inviare, per particolari incontri, una terna arbitrale il cui costo verrà addebitato alle due Società;
- c) Il possesso della tessera autorizza il giocatore a prendere parte alle gare fino ad eventuale revoca o a decadenza della tessera stessa dagli organismi previsti dal Comitato e dallo Statuto dell'Associazione;
- d) Il giocatore potrà prendere parte a gare anche se sprovvisto di tessera, previa presentazione di un documento ufficiale di riconoscimento. Il Dirigente accompagnatore della Società sottoscrivendo la distinta di gara dichiara, con la conseguente responsabilità, che il giocatore e' regolarmente tesserato o che la società ha inoltrato all'A.I.C.S. richiesta, entro il giorno precedente alla gara;
- e) In occasione delle gare sono ammesse sul terreno di gioco per ciascuna delle due società interessate, purché munite di tessere A.I.C.S. e sotto il controllo dell'arbitro, le seguenti persone:
- N.18 atleti;
 - N.1 dirigente Accompagnatore Ufficiale;
 - N.1 addetto formato all'uso del DAF o medico sociale iscritto all'albo o massaggiatore formato all'uso del DAF, **una di queste figure è obbligatoria per la società ospitante;**
 - N.1 allenatore;
 - N.1 addetto all'arbitro solo per la squadra ospitante.
- Dette persone debbono sostare sulla panchina destinata alla rispettiva società'. Tutte le persone ammesse sul campo hanno l'obbligo di comportarsi sportivamente, cooperando, nell'ambito delle proprie mansioni, al regolare svolgimento della gara; in caso contrario, l'arbitro, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà' di allontanarle dal campo;
- f) Il Dirigente "addetto all'arbitro" è obbligatorio ed ha il compito di ricevere il direttore di gara, assisterlo prima durante e dopo l'incontro. Per la squadra ospitante il suo nome deve essere segnato in distinta, può' sedere in panchina o rimanere presso gli spogliatoi;
- g) Il Dirigente designato come Accompagnatore Ufficiale, rappresenta, a tutti gli effetti, la Società;
- h) 15 minuti prima dell'inizio della gara il Dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro un elenco in duplice copia sul quale debbono essere indicati i nominativi dei giocatori, del dirigente Accompagnatore Ufficiale e di tutte le altre persone ammesse sul campo di gioco con a fianco indicato il numero delle rispettive tessere e, per i giocatori anche delle data di nascita. Una copia di

detto elenco deve essere consegnato dall'arbitro all'altra squadra prima dell'inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non può costituire motivo di opposizione da parte della Società, a meno che l'arbitro non vi abbia provveduto, nonostante ne sia espressamente e tempestivamente richiesto.

i) L'Accompagnatore Ufficiale (o il capitano della squadra) ha diritto di avere in visione dall'arbitro le tessere e i documenti di identificazione della squadra avversaria, prima o dopo la gara; ha pure diritto a fare ritirare dall'arbitro per la trasmissione Comitato Provinciale ai fini di eventuali accertamenti una o più tessere dei giocatori e dirigenti avversari;

l) L'arbitro prima di ammettere in campo i giocatori, deve provvedere ad identificarli, secondo le norme stabilite.

m) Le Società sono tenute all'osservanza dei doveri di cortese accoglienza e di ampia tutela verso i rappresentanti della Commissione Calcio, degli Arbitri e delle Società ospitate, prima durante e dopo la gara. Sono inoltre responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo e del contegno dei loro sostenitori anche in trasferta. Le Società debbono curare ed esigere che l'arbitro sia rispettato; esse devono impedire qualsiasi manifestazione che possa menomare l'autorità e il prestigio dell'arbitro stesso, devono inoltre proteggerlo in ogni modo tanto sul campo quanto dopo la gara, affinché egli possa adempiere al proprio mandato in completa tranquillità e sicurezza. **Il Dirigente "addetto all'arbitro" deve assistere l'arbitro in ogni momento; a gara terminata rimanere con lui, fino a quando non abbia abbandonato l'impianto, salvo casi particolari che consiglino una più prolungata assistenza.** La responsabilità della tutela all'Arbitro incombe principalmente sulla società ospitante o considerata tale a meno che l'arbitro rinunci esplicitamente alle misure di protezione. Tuttavia alla tutela dell'arbitro deve concorrere anche la Società ospitata. In caso di incidenti in campo e' fatto obbligo ai giocatori di entrambe le squadre di proteggere l'arbitro ed i capitani sono personalmente responsabili di tale tutela;

n) Durante la gara i giocatori devono indossare maglie aventi sul dorso una numerazione. Il capitano deve portare un bracciale di colore diverso da quello della maglia, quale contrassegno dell'incarico. La Commissione Calcio stabilirà, con proprie disposizioni, a quale Società competa cambiare le maglie, nel caso di colori confondibili;

o) Una gara non può essere iniziata o proseguita, nel caso in cui una squadra si trovi ad avere meno di sette giocatori partecipanti al gioco;

p) Prima di iniziare la gara ogni squadra deve salutare l'arbitro e la squadra avversaria;

q) Non e' consentito ai giocatori rivolgersi all'arbitro per esprimere apprezzamenti o proteste; il solo Capitano, che e' responsabile nei confronti dell'Arbitro della condotta dei propri giocatori, ha diritto a rivolgersi all'Arbitro a gioco fermo o a fine gara per esprimere in forma corretta e in modo non ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti. E' comunque vietato ai Capitani e ai giocatori rivolgersi agli Assistenti. E' del pari dovere del Capitano coadiuvare l'arbitro ai fini del regolare svolgimento della gara e delle intemperanze dei propri giocatori. Pertanto le eventuali infrazioni commesse dal Capitano nell'adempimento dei suoi compiti, comportano l'aggravamento delle punizioni regolamentari.

ART. 07 - SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI

a) La Commissione Calcio, d'intesa con il Comitato Provinciale, stabilirà all'inizio di ogni Campionato le modalità di sostituzione per i singoli tornei;

b) E' fatto obbligo alla Commissione Calcio di inoltrare agli Arbitri dette modalità a mezzo lettera.

ART. 08 - ASSENZA DELL'ARBITRO DESIGNATO

a) Se all'ora ufficiale dell'inizio della gara l'Arbitro designato non fosse presente in campo, le due squadre dovranno attenderlo per un periodo pari alla durata di un tempo previsto per il tipo di gara

nel caso l'assenza perdurasse oltre tale termine, le due Società potranno affidare la direzione della gara ad un altro arbitro effettivo eventualmente presente in campo;

- b) La sostituzione deve essere concretata con un documento, compilato dall'Arbitro prescelto e controfirmato dai due capitani e dai dirigenti, contenente le indicazioni dell'eventuale rifiuto da parte dei medesimi a firmarlo, con la relativa motivazione. Tale documento sarà inoltrato alla Commissione Calcio dall'Arbitro stesso;
- c) La Società che rifiutasse di accettare la direzione della gara, sarà considerata rinunciataria ad ogni effetto.

ART. 09 – RECUPERO E VARIAZIONI CALENDARIO DELLE GARE

La variazione di calendario richiesta dalle società gestori dei centri sportivi alle squadre partecipanti al Campionato AICS (deve avvenire con almeno 10 giorni di anticipo)

Si invitano le società a cui viene sospeso l'utilizzo del campo, nelle loro gare interne per esigenze prioritarie del gestore dell'impianto sportivo, di prodigarsi per mantenere la stessa data e orario di gara come da calendario su altro campo da gioco. Nell'impossibilità trovare un accordo in via amichevole con la società ospitate.

Se non si trova l'accordo sarà il C.O. a calendarizzare una data per il recupero della gara, possibilmente con il Gestore dell'Impianto stesso. Questa data sarà vincolante per entrambe le Società.

RECUPERI: devono essere effettuati entro 20 giorni dalla data della gara non disputata, in caso di non disputa, sarà il C.O. a stabilire la data di recupero che avverrà entro 5 giorni.

Se la squadra ospite non accetta la data della ospitante perde la partita a tavolino 3/0 con le relative sanzioni; se invece è la squadra ospitante a dare forfait, sarà questa a perdere la partita con le relative sanzioni.

La richiesta di anticipi sulle gare, deve essere richiesta con comunicazione scritta tramite e-mail e con accordo di entrambe le società, con almeno sei (6) giorni prima della gara, (non serve nessuna motivazione). Per i posticipi la comunicazione sempre tramite e-mail deve pervenire sei (6) giorni prima della gara e sempre con l'accordo tra le due società e la data già fissata del recupero (nel termine di regolamento) più la motivazione.

Per i posticipi, sarà dato l'ok, solo su motivazioni gravi, fatto salvo casi eccezionali e ad insindacabile giudizio dell'Aics.

Per le squadre che disputano il Campionato regionale è fatto d'obbligo l'anticipo delle gare di Campionato Interprovinciale.

Per problemi di campo (giustificazione scritta) può essere accordato la possibilità di posticipare il recupero alla settimana seguente.

N.b. le gare Regionali hanno priorità sulle gare del campionato.

La Società impegnata nel Regionale deve programmare il recupero con il dovuto anticipo concordandolo con la Società avversaria, la quale deve tenere conto della priorità della Società che disputa il Regionale

ART. 10 - COMMISSARI DI CAMPO

- a) Il Comitato ed il Settore Arbitrale possono inviare in veste di Commissari, propri incaricati perché riferiscano sull'andamento delle gare per le quali sono stati designati. **In caso di fatti gravi sfuggiti all'arbitro il Commissario di campo può redigere un supplemento di rapporto da inviare al Giudice sportivo.**
- b) I Commissari in caso di necessità debbono assistere e tutelare l'arbitro ed invitare, ove occorre, i Dirigenti delle Società a prendere i provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine pubblico. Salvo il caso di cui sopra, essi possono astenersi dal rivelare il mandato ricevuto.
- c) I Commissari hanno diritto di entrare, qualora lo giudichino opportuno, nel recinto del campo di gioco.
- d) Oltre ai Commissari di campo e del Delegato Tecnico sono da ritenersi Commissari effettivi i membri del C.O.**

ART. 11 - NORMA GENERALE SUI CAMPIONATI E TORNEI E SULL'ATTIVITA' AGONISTICA

E' dato compito al C.O. di stabilire le regole a suo insindacabile giudizio.

Il Comitato Organizzatore d'intesa con la Commissione Calcio, può stabilire regole anche diverse dal presente regolamento, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi periodo del campionato **(anche a campionato in corso)**

ART. 12 - RINUNCIA O RITIRO DA GARE O CAMPIONATO

- a) Le Società hanno l'obbligo di portare a termine le attività alle quali si sono iscritte e di condurre a termine le gare iniziate;
- b) La Società che rinuncia alla disputa di una gara di qualsiasi campionato o torneo, o che si ritira da una gara iniziata, oltre al pagamento delle tasse e degli eventuali indennizzi, subirà la perdita della gara con il **punteggio di 0-3** o con il punteggio più favorevole all'avversario;
- c) Qualora una Società si ritiri da un campionato o da un torneo e ne venga esclusa, tutte le gare precedentemente disputate dalla sua squadra non hanno valore per la classifica se il fatto accade nel girone di andata, mentre si terra' conto delle gare disputate nel girone di andata se l'esclusione (o il ritiro) si verificasse nel girone di ritorno. La Società e' obbligata al pagamento dell'ammenda prevista per il caso di rinuncia. In caso di ritiro (o di esclusione dal campionato) decadono dal vincolo i giocatori della squadra ritirata o esclusa. I giocatori svincolati potranno tesserarsi per altre Società anche facenti parte dello stesso girone;
- d) alla terza (3) non presenza alle gare ufficiali la società viene esclusa dal campionato e sanzionata;
- e) Il Comitato e la Commissione Calcio, ogni qualvolta riconosca casi di forza maggiore per il ritiro di una squadra da un'attività ufficiale, su esposto circostanziato della Società interessata, potrà derogare in tutto o parzialmente le norme di cui al punto "c".

ART. 13 - MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DI CAMPIONATI O TORNEI

L'Ordinamento dei campionati o tornei può essere modificato mediante delibera del Comitato Provinciale; la delibera entrerà in vigore soltanto a partire dalla stagione successiva a quella in cui e' stata assunta.

ART. 14 - ASSICURAZIONE

I giocatori, con il tesseramento all'A.I.C.S., sono assicurati con la compagnia di assicurazione convenzionata con l'A.I.C.S. Nazionale. In caso di infortunio le Società ed i giocatori sono

responsabili delle denunce di infortunio, che dovranno essere inoltrate alla Compagnia di Assicurazione Fondiaria Sai di Mantova. **La suddetta assicurazione può essere integrata con assicurazione integrativa**

ART. 15 - VISITE MEDICHE – DEFIBRILLATORE

Le società, prima dell'inizio della stagione calcistica (o del torneo) devono accertarsi, mediante visita medica, dell' idoneità alla pratica del gioco del calcio dei propri atleti come previsto dalla vigente legislazione in materia di tutela sanitaria delle attività sportive.

L'originale del certificato d' idoneità deve essere depositato nella sede della Società di appartenenza che baderà a trasmettere il certificato medico al C.O. su richiesta motivata.

La presenza in campo di giocatori senza visita medico sportiva, comporta: gara persa a tavolino 3/0 più squalifica del Presidente del giocatore e sanzione pecuniaria.

Il non possesso del Defibrillatore e persona addetta all'uso con patentino per la squadra di casa, comporta, la non disputa della gara, sconfitta a tavolino 3/0 più sanzioni

ART. 16 – RECLAMI

Le squadre hanno diritto a sporgere reclamo. Il reclamo può essere:

- a) avverso il risultato in campo;
- b) avverso il Comunicato Ufficiale;
- c) per la posizione irregolare dei giocatori

Nota

In ogni caso, se il reclamo non è adeguatamente corredato di documentazioni e/o non segue le relative direttive di procedura, lo stesso reclamo verrà considerato “ viziato nella forma “ e, pertanto, respinto.

ART. 17 - RECLAMO AVVERSO IL RISULTATO IN CAMPO

I reclami avverso il risultato in campo devono essere spediti entro le 24 ore successivo alla gara. Il reclamo dovrà essere anticipato tramite posta elettronica “info@aisacalcio.it” poi consegnato in sede Intestandolo a:

"AL GIUDICE SPORTIVO DI 1' GRADO c/o A.I.C.S. Via Vittorio Bachelet, 8 – 2010 Mesero

- 1) Deve essere firmato personalmente dal Presidente della Società o dal Dirigente responsabile la cui qualifica risulti dagli atti depositati presso l' AICS.
- 2) Deve anche essere data comunicazione alla Società avversaria, mediante invio di una copia del Reclamo;
- 3) **Deve essere accompagnato dalla tassa reclamo di € 30,00.**

ART. 18 - RECLAMO AVVERSO IL COMUNICATO UFFICIALE

I reclami contro il comunicato ufficiale devono essere spediti entro 5 giorni dal secondo giorno (festivo o non) dalla data di pubblicazione all'albo del Comunicato stesso. Procedura come sopra.

"AL GIUDICE SPORTIVO DI 2' GRADO c/o A.I.C.S. Vi Vittorio Bachelet 8 – 2010 Mesero

1) Deve essere firmato personalmente dal Presidente della Società o dal Dirigente responsabile la cui qualifica risulti dagli atti depositati presso l' AICS;

2) Il reclamo deve citare espressamente ed analiticamente le sentenze che s'intendono impugnare; inoltre devono essere esposti i motivi dell'impugnazione con allegata un'adeguata documentazione;

3) Deve anche essere data comunicazione alla Società avversaria, mediante invio di una copia del Reclamo;

4) Deve essere accompagnato dalla tassa di € 200,00;

5) Non e' ammesso reclamo per le ammende fino a € 10,00 e per le squalifiche fino a 2 giornate. Mancando uno di questi requisiti il reclamo sarà considerato "viziato nella forma" e pertanto respinto.

ART. 19 - RECLAMO CONTRO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEI GIOCATORI

Bisogna distinguere fra:

a) Giocatori in posizione irregolare in quanto hanno partecipato nella stagione in corso a manifestazioni ufficiali organizzate da altri enti o federazioni sportive;

b) Giocatori in posizione irregolare in quanto non in possesso della tessera A.I.C.S. o perché squalificati dal Giudice Sportivo.

Nel primo caso il reclamo dovrà essere inoltrato entro 15 giorni dalla data di effettuazione dell'incontro; mentre nel secondo caso entro 2 giorni. E' fatto obbligo alla Società reclamante di inviare tutta la documentazione necessaria per dimostrare la posizione irregolare del giocatore.

Il reclamo dovrà essere:

1) Inviato come i precedenti,

2) Inoltrato (in tempo utile al Giudice Sportivo di 1' Grado) accompagnato dalla tassa di € 25,00. Deve essere firmato personalmente dal Presidente della Società o dal Dirigente responsabile la cui qualifica risulti dagli atti depositati presso l' AICS. Mancando uno di questi requisiti esso sarà considerato "viziato nella forma" e pertanto respinto.

3) Deve anche essere data comunicazione alla Società avversaria, mediante invio di una copia del Reclamo;

4) Si precisa che, se il reclamo adeguatamente documentato, viene presentato oltre i termini sopra Indicati, l'azione sanzionatoria parte dal momento della presentazione per ciò che riguarda la voce gara persa a tavolino per 0 – 3 (questo per evitare accurati calcoli di classifica), mentre per la parte pregressa verrà adottata un'azione disciplinare (squalifica e/o punti di penalità in classifica) e/o economica.

ART. 20 - RECLAMO ALLA C.A.P.

Per squalifiche di qualsiasi tipo superiori a sei mesi e per eventuali illeciti sportivi, è ammesso il ricorso alla Commissione Appello Provinciale (C.A.P.) inviando la **raccomandata a:**

“Commissione Appello Provinciale c/o AICS – Via Vittorio Bachelet 8 – 2010 Mesero

allegando la tassa di reclamo di € **200,00**.

Il reclamo è ammesso a qualsiasi Società che possa aver subito un danno e comunque dopo una sentenza emessa dal Giudice di II Istanza e deve essere inoltrato **entro 30 giorni** dalla delibera di II grado

3) Deve anche essere data comunicazione alla Società avversaria, mediante invio di una copia del Reclamo;

ART. 02 – TESSERAMENTO

Ogni giocatore deve essere in possesso della tessera A.I.C.S.. Il tesserino sportivo dovrà essere compilato in ogni sua parte, a macchina o in stampatello, firmato dal Presidente della Società e sottoscritto dal titolare. Inoltre dovrà portare DUE fotografie di data recente una incollata (non graffettata) sulla parte che rimarrà all'organizzazione, l'altra sulla parte che varrà quale documento di identificazione. I tesserini sportivi dovranno essere presentati per la vidimazione con allegato l'elenco sul quale dovrà essere specificato il nome dell'intestatario della tessera, la data di nascita e la qualifica (giocatore, dirigente, socio)

I giocatori, tesserati Aics, possono essere schierati, solo se in possesso di certificato medico attestante l' idoneità alla pratica sportiva dilettantistica

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori “EXTRACOMUNITARI”:

- Copia del permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità **con scadenza 31/01/2017**; nel caso il permesso fosse scaduto o in scadenza si richiede **anche** copia della richiesta di rinnovo.
- Certificato di residenza in Italia del calciatore in corso di validità.
- Dichiarazione sottoscritta dal calciatore e dalla società che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato prima di venire in Italia.
- Fotocopia carta d'identità

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori “COMUNITARI”:

- Certificato di residenza in Italia del calciatore in corso di validità.
- Dichiarazione sottoscritta dal calciatore e dalla società che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato prima di venire in Italia.
- Fotocopia carta d'identità

Per poter prendere parte alla gara la Società deve comunicare entro la mezzanotte del giorno che precede la gara stessa, i dati dell'atleta a: info@aisacalcio.it, poi consegnare la documentazione in busta chiusa all'arbitro della gara intestandola all'AICS, il non rispetto della procedura può comportare alla società gara persa per 0-3.

E' fatto divieto alle Società, o gruppi sportivi, ammessi al campionato di tesserare giocatori che, in qualsiasi forma, svolgano per altre Società attività agonistica ufficiale, anche se inserito nella distinta di gara senza prendervi parte, (si intende per gara ufficiale una partita di campionato, Coppa, oppure

manifestazioni autorizzate dalla F.I.G.C. , **da Federazioni Estere** o promosse da altri **Enti** di promozione sportiva per Campionati a 11 giocatori).

Non sono considerate gare ufficiali le partite amichevoli. e le gare dei

Campionati di qualsiasi Federazione di calcio a: 5, 7, 9, questi giocatori possono avere il doppio tesseramento. Il doppio tesseramento, non vale per i giocatori F.I.G.C. di calcio a 5 di serie A,B,C. In caso di smarrimento del tesserino sportivo A.I.C.S. l'atleta potrà scendere in campo presentando un documento di riconoscimento. Il dirigente dovrà richiedere all'organizzazione copia autentica della tessera il cui numero dovrà comunque essere riportato sulla distinta da consegnare all'arbitro. Tutti i dirigenti devono essere in possesso della tessera A.I.C.S.. In caso di mancato tesseramento essi perderanno la qualifica di dirigenti e non potranno quindi: entrare nel terreno di gioco, nell'area spogliatoi, espletare compiti ufficiali né avere rapporti con l'organizzazione.

E' fatto altresì divieto di tesserare giocatori appartenenti a Società F.I.G.C., **a Federazioni Estere** o ad Enti di Promozione Sportiva che debbano scontare squalifiche superiori a tre mesi.

ART. 21- INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO

Il Regolamento Organico potrà essere integrato da un regolamento particolare del torneo o campionato, da un regolamento disciplina e, per quanto non in contrasto con le presenti norme, con le regole del gioco universalmente applicate e dai regolamenti della F.I.G.C..

ART. 22- RESPONSABILITA'

L'A.I.C.S. declina ogni e qualsiasi responsabilità' per eventuali danni o infortuni a cose e a terzi, salvo quanto previsto dalle condizioni generali assicurative della compagnia assicurativa Fondiaria Sai a favore dei tesserati A.I.C.S..



REGOLAMENTO PARTICOLARE

Art. 1)

La Commissione Disciplinare si riserva di intervenire, anche laddove non sia stato promosso ricorso dalle società iscritte al campionato o sia stato promosso fuori termine, qualora rilevasse casi di doppio tesseramento, manomissione della tessera sportiva e posizione di atleti e dirigenti in campo con pendenze disciplinari.

TESSERAMENTO

ART. 01 – AFFILIAZIONE

Ogni società e' tenuta a presentare all'inizio della stagione sportiva la richiesta di affiliazione all'A.I.C.S. che dovrà essere debitamente firmata dal Presidente, completa di almeno cinque nominativi di dirigenti che dovranno essere in ogni caso in possesso della tessera A.I.C.S. della stagione in corso.

La Società dovrà altresì depositare all'A.I.C.S. la firma dei dirigenti incaricati a sostituire il Presidente, in caso di impedimento, a sottoscrivere documenti. Alla domanda di affiliazione deve essere allegato la copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto della Società, del codice fiscale o partita IVA.

ART. 02 – TESSERAMENTO

Ogni giocatore deve essere in possesso della tessera A.I.C.S.. Il tesserino sportivo dovrà essere compilato in ogni sua parte, a macchina o in stampatello, firmato dal Presidente della Società e sottoscritto dal titolare. Inoltre dovrà portare DUE fotografie di data recente una incollata (non graffettata) sulla parte che rimarrà all'organizzazione, l'altra sulla parte che varrà quale documento di identificazione. I tesserini sportivi dovranno essere presentati per la validazione con allegato l'elenco sul quale dovrà essere specificato il nome dell'intestatario della tessera, la data di nascita e la qualifica (giocatore, dirigente, socio)

I giocatori, tesserati Aics, possono essere schierati, solo se in possesso di certificato medico attestante l'idoneità alla pratica sportiva dilettantistica

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori "EXTRACOMUNITARI":

- Copia del permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità **con scadenza 31/01/2019**; nel caso il permesso fosse scaduto o in scadenza si richiede **anche** copia della richiesta di rinnovo.
- Certificato di residenza in Italia del calciatore in corso di validità.
- Dichiarazione sottoscritta dal calciatore e dalla società che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato prima di venire in Italia.
- Fotocopia carta d'identità

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori "COMUNITARI":

- Certificato di residenza in Italia del calciatore in corso di validità.
- Dichiarazione sottoscritta dal calciatore e dalla società che dovrà indicare il nome esatto della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato prima di venire in Italia.
- Fotocopia carta d'identità

Per poter prendere parte alla gara la Società deve comunicare entro la mezzanotte del giorno che precede la gara stessa, i dati dell'atleta a: info@aisacalcio.it, poi consegnare la documentazione in busta chiusa all'arbitro della gara intestandola all'AICS, il non rispetto della procedura può comportare alla società gara persa per **0-3**.

E' fatto divieto alle Società, o gruppi sportivi, ammessi al campionato di tesserare giocatori che, in qualsiasi forma, svolgano per altre Società attività agonistica ufficiale, anche se inserito nella distinta di gara senza prendervi parte, (si intende per gara ufficiale una partita di campionato, Coppa, oppure manifestazioni autorizzate dalla F.I.G.C. , da **Federazioni Estere** o promosse da altri **Enti di promozione sportiva per Campionati a 11 giocatori**).

Non sono considerate gare ufficiali le partite amichevoli. e le gare dei

Campionati di qualsiasi Federazione di calcio a: 5, 7, 9, questi giocatori possono avere il doppio tesseramento. Il doppio tesseramento, non vale per i giocatori F.I.G.C. di calcio a 5 di serie **A,B,C**. In caso di smarrimento del tesserino sportivo A.I.C.S. l'atleta potrà scendere in campo presentando un documento di riconoscimento. Il dirigente dovrà richiedere all'organizzazione copia autentica della

tessera il cui numero dovrà comunque essere riportato sulla distinta da consegnare all'arbitro. Tutti i dirigenti devono essere in possesso della tessera A.I.C.S.. In caso di mancato tesseramento essi perderanno la qualifica di dirigenti e non potranno quindi: entrare nel terreno di gioco, nell'area spogliatoi, espletare compiti ufficiali né avere rapporti con l'organizzazione.

E' fatto altresì divieto di tesserare giocatori appartenenti a Società F.I.G.C., a **Federazioni Estere** o ad Enti di Promozione Sportiva che debbano scontare squalifiche superiori a tre mesi.

ART. 03 - SPESE E CAUZIONI

Le quote da versare per le spese arbitrali e di organizzazione vengono fissate annualmente dal Comitato Provinciale. Sono a carico delle Società partecipanti le spese degli eventuali recuperi, qualificazioni, spareggi e finali delle varie attività. L'ammontare della cauzione viene fissata di anno in anno.

ART. 04 - COLORI SOCIALI

Ciascuna squadra, al momento dell'accoglimento della domanda di adesione dovrà segnalare all'Aisacalcio. i propri colori sociali.

ART. 05 - LIMITE DI ETA' DEI GIOCATORI

Ogni gruppo o società potrà utilizzare, nel corso del campionato, un numero illimitato di giocatori, i quali dovranno aver compiuto il 18° anno di età. Al riguardo l'Aisacalcio. si riserva di operare in qualsiasi momento gli opportuni accertamenti d'ufficio. Il C.O. a suo insindacabile giudizio si riserva di dare il nulla osta a giocatori con età inferiore ai 18° anni ma non sotto i 16° anni.

ART. 06 - DURATA DELLA GARA

Le gare hanno la durata di due tempi di 35 minuti primi con intervallo di almeno 5 minuti primi. Il tempo massimo di presentazione in campo delle squadre e' fissato in 35 minuti dall'orario previsto.

ART. 07 - PARTITE

Le partite verranno disputate di norma la domenica mattina (dalle ore 09:00 alle 11:45) pomeriggio (dalle 14.00 alle 18.00) il sabato pomeriggio (dalle 14.00 alle 18.00) in notturna (dalle 20:30 alle 21:30) ed eventualmente in giorni festivi infrasettimanali. In caso d'impossibilità di utilizzare i campi di gioco nei giorni stabiliti, con deroga concessa dalla Commissione Calcio, le partite si possono disputare il venerdì o il lunedì in notturna. La Società ospitante dovrà mettere a disposizione, per ciascuna gara, i palloni di gioco. La Società ospite ha l'obbligo di portare 1 (uno) pallone. Le spese arbitrali verranno addebitate in parti uguali alle due Società solo in casi di rinvio per fattori meteorologici.

Le partite di coppa in notturna non potranno avere inizio prima **delle 20.00.**

ART. 08 - PAGAMENTO DI AMMENDE E SPESE

Le ammende inflitte dal Giudice Sportivo (o qualsiasi altra pena) dovranno essere pagate entro 10 giorni dalla data della delibera. In caso di mancato pagamento entro i termini dall'organizzazione, si potrà provvedere alla riscossione anche in forma coatta.

ART. 09 - ASSISTENTI

A) Ogni Società dovrà mettere a disposizione un assistente regolarmente tesserato AICS. L'assistente dovrà essere munito di regolare bandierina, indossare preferibilmente abbigliamento sportivo e pettorina di colore diverso dalle maglie delle squadre in campo. L'assistente può anche non essere tesserato per le squadre che disputano la gara

B) Eccezionalmente tale ruolo può essere svolto da un giocatore che nel corso della gara può essere sostituito da un altro giocatore in campo (non espulso.) e successivamente scendere a sua volta in campo.

Tale evenienza deve essere autorizzata dall'arbitro e sottoscritta dalla squadra avversaria che ne accetta l'eccezionalità

ART. 10 - SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI

Durante ogni incontro potranno essere sostituiti sette giocatori indipendentemente dal loro ruolo. La sostituzione dovrà essere richiesta al direttore di gara dal capitano. Dalla panchina, con appositi numeri, dovrà essere segnalato il giocatore sostituito e quello che entrerà sul campo che dovrà entrare dalla linea mediana del campo stesso.

ART. 11 - PASSAGGIO AD ALTRA SOCIETA'

Ogni Società potrà tesserare giocatori provenienti da altre Società partecipanti al campionato A.I.C.S. Modalità' di tesseramento.

Il Giocatore in questione potrà essere schierato dopo rilascio del nulla osta dell'Aisacalcio.

Il nulla osta sarà rilasciato dopo pagamento della quota del tesserino ed eventuali altre quote (motivate) alla Società di appartenenza.

Solo il C.O. a potere decisionale sul passaggio o no

Si potranno inoltre tesserare, fino l'inizio del girone di ritorno, qualsiasi giocatore proveniente da squadre partecipanti a qualsiasi campionato organizzato dalla F.I.G.C. o da Enti di Promozione Sportiva a patto che sia in possesso del nulla osta rilasciato dal Presidente della Società di appartenenza. Questo giocatore non può rientrare nella sua ex squadra o altre Società F.I.G.C. nella stagione sportiva (pena gare perse)

NORME ECCEZIONALI

- 1) in caso di grave infortunio che preclude l'attività per la stagione in corso la Società presentando certificato medico può sostituire (max 2 giocatori) il giocatore infortunato anche a tesseramento chiuso. la decisione spetta al C.O che decide sul certificato medico
- 2) le Società che restano senza portiere (motivando) possono chiedere il tesseramento di un sostituto la decisione spetta al C.O che decide sulla motivazione

- 3) in caso di violenze in campo, nell'area spogliatoi e all'interno dello stadio **la C.D. se supportata di prove ha potere decisionale** anche senza supporto del rapporto arbitrale

ART. 12 GIOCATORI DI ALTRE SOCIETA'

Un giocatore che ha militato in una squadra partecipante al campionato FIGC o da Enti di Promozione Sportiva potrà essere tesserato in qualsiasi momento della stagione **(tesseramenti aperti)** a patto che presenti la documentazione dalla quale risulti che sia stato svincolato o prestato alla società AICS dalla Società di appartenenza,

ART. 13 - COMUNICAZIONE SQUALIFICHE

Quando un giocatore viene squalificato per aver raggiunto la quarta ammonizione o viene ritenuto espulso dall'Arbitro a fine gara senza essere stato segnalato alla squadra di appartenenza, l'Aisacalcio comunicherà il provvedimento, **tramite posta prioritaria, fax o e-mail.**

a) nei due casi sopra citati: se non è pervenuta la comunicazione della disciplina il giocatore può essere schierato.

b) se la società lo tiene fuori di sua iniziativa, l'eventuale squalifica non verrà conteggiata e il giocatore dovrà scontare tutta la sua squalifica a partire dalla comunicazione della commissione disciplinare.

Resta inteso che le Società dovranno in ogni caso prendere visione del comunicato ufficiale del Giudice Sportivo affisso all'albo presso la sede Aisacalcio. che farà testo in caso di mancata osservanza delle delibere stesse.

ART. 14 – AUTORIZZAZIONI

Nel corso della stagione sportiva, le squadre che organizzano attività, tornei o amichevoli, sono tenute a chiedere la preventiva autorizzazione all'A.I.C.S.. L'inosservanza comporta l'adozione di provvedimenti o ammende la cui entità verrà stabilita di volta in volta.

L'A.I.C.S. declina ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dalle norme stabilite dalla polizza Fondiaria Sai.

ART. 15 – RINVII GARE

Il rinvio / anticipo per l'indisponibilità del campo di gioco o altre eccezioni per la disputa di una gara può essere richiesta da entrambe le squadre all'Aisacalcio tramite e-mail con almeno 3 giorni per l'anticipo e 5 giorni per il posticipo sulla data ufficiale prevista. Nella richiesta dovranno essere precisate la data, l'ora e il campo dove si disputerà la gara e firmata da entrambe le Società. Su richiesta della Commissione Calcio la Società ospitante dovrà presentare la documentazione di indisponibilità del campo di gioco rilasciato dall'Ente proprietario del terreno di gioco.

"NON E' AMMESSO IL POSTICIPO NELL' ULTIMA GARA DI CAMPIONATO ANCHE PER LE SOCIETA' CHE PER QUALSIASI MOTIVO PARTECIPANO A CAMPIONATI O TORNEI VARI"

La decisione finale spetterà, comunque, alla Commissione Calcio Aisacalcio.

ART. 16 - CAMBI DI ORARIO

La squadra ospitante può, comunicandolo con **2 giorni di anticipo all'Aisacalcio**, ed alla squadra avversaria, spostare l'orario di inizio di una gara, purché l'orario stia nei limiti consentiti dal regolamento.

ART. 17 – CLASSIFICHE

Per stabilire la classifica generale si terrà conto per ogni squadra delle vittorie (tre punti), dei pareggi (un punto) e delle sconfitte (zero punti).

Nella classifica finale in caso di parità si adotteranno i seguenti criteri:

- 1) PER L'AGGIUDICAZIONE DEL 1° POSTO si giocherà uno spareggio tra le squadre prime classificate.
- 2) PER LA CLASSIFICA DAL SECONDO POSTO IN POI in caso di parità fra due o più squadre si adotterà il criterio di cui a senza alcun spareggio.
 - a) classifica avulsa – in caso di ulteriore parità
 - b) somma dei punti nei confronti diretti
 - c) migliore differenza reti nei confronti diretti
 - d) migliore differenza reti generale
 - e) classifica disciplinare

ART. 18 – SPAREGGI

Negli spareggi e in tutte le gare in cui una squadra deve necessariamente vincere, in caso di parità, dopo i due tempi regolamentari, l'Arbitro farà disputare due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità l'Arbitro farà tirare i calci di rigore secondo le norme universali usate.

ART. 19 - COMUNICAZIONE RISULTATI

I Dirigenti delle squadre ospitanti sono tenuti a comunicare (pena come previsto dall'Art. 08 comma "d" delle sanzioni) tempestivamente all'Aisacalcio **(tramite telefono 347.3232032 o e-mail info@aisacalcio.it o fax 0331.875115 entro le ore 15:00 della domenica)** i risultati degli incontri e i nomi dei marcatori per consentire l'immediata compilazione della classifica.

ART. 20 - CONTROLLO VISIBILITA'

In caso di nebbia il sopralluogo dell'Arbitro verrà effettuato dal centro del campo nelle gare diurne e da porta a porta nelle gare notturne.

ART. 21 – GIOCATORI IN PANCHINA

In panchina possono sostare max 18 atleti per gara.

E' fatto obbligo a tutti i giocatori in panchina di indossare una pettorina di colore diverso delle maglie delle squadre in campo e dell'arbitro.

ART. 22 PERSONALE DA METTERE A DISPOSIZIONE DELL'ARBITRO

Ogni Società è **OBBLIGATA** a mettere a disposizione dell'arbitro un Dirigente e un guardalinee. Le squadre ospitanti sono **obbligate a mettere a disposizione un Dirigente Addetto all'arbitro.**

Detti tesserati non possono fungere da giocatori e dirigenti nella stessa partita.

E' fatto obbligo all'guardalinee di indossare un indumento di colore diverso delle maglie delle squadre in campo.

Nel caso in cui una squadra si presenti senza guardalinee o questi venga espulso, il suo posto verrà preso da un dirigente in distinta o da un giocatore, anche se sostituito o stia giocando, o un tesserato A.I.C.S. non ha importanza la Società di appartenenza

p

ART. 23 – DIVIETI

E' fatto divieto a qualsiasi giocatore di prendere parte ad incontri portando anelli (salvo la fede nuziale) orecchini o piercing ed altri monili. Il Direttore di gara è obbligato a non fare entrare in campo chiunque non ottemperasse a dette disposizioni.

ART. 24 – INFORTUNIO

Il giocatore che rimane infortunato durante l'incontro tanto da richiedere l'intervento del medico o massaggiatore, deve abbandonare il terreno di gioco, portarsi al centro del bordo campo ed attendere il benessere dell'arbitro prima di rientrare.

ART. 25 – CONTROLLI

Tutte le Società sono tenute a controllare i calendari della F.I.G.C. e di altri enti al fine di constatare eventuali concomitanze di partite con quelle previste dal calendario A.I.C.S.

In tal caso devono darne tempestivamente comunicazione alla squadra avversaria e alla Commissione Calcio.

Nel caso in cui un incontro non venga disputato per mancato controllo, la Società subirà la punizione sportiva della perdita della gara ed un punto di penalizzazione. Nel caso di concomitanza improvvisa e documentabile e' fatto obbligo alle due Società di attendere fino al termine della gara in corso e comunque non oltre le ore 21:30 il sabato e le ore 11:30 nei giorni festivi. Superato tale termine, verrà quindi ripetuto e tutte le spese di organizzazione e arbitrali saranno a carico della squadra ospitante.

NORME DI COMPORTAMENTO E DI RESPONSABILITA'

ART. 01 - DOVERI ED OBBLIGHI GENERALI

Le Società ed i tesserati sono altresì tenuti all'osservanza delle norme contenute nel regolamento

Organico e Particolare devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e sportiva. Ad esse e' fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri Enti operanti nello ambito sportivo, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare a terzi notizie ed informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso procedimenti disciplinari, siano essi giocatori, Dirigenti o Arbitri.

ART. 02 - ILLECITO SPORTIVO E OBBLIGO DI DENUNCIA

Rispondono di illecito sportivo le Società', i loro Dirigenti, i soci ed i tesserati in genere, i quali compiano o consentano che altri, a loro nome e nel loro interesse compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica. Il Dirigente, il socio od il tesserato che comunque abbia avuto, rapporti con Società' o persone che abbiano posto o siano per porre in essere taluno degli atti indicati al comma precedente, ovvero che sia venuto a conoscenza in qualunque modo che altri abbiano avuto tali rapporti, hanno il dovere di informare, senza indugio, il Comitato Provinciale A.I.C.S. che prenderà i provvedimenti del caso secondo quanto previsto dalle norme statutarie.

ART. 03 - RESPONSABILITA' DELLE PERSONE FISICHE

Le persone indicate negli articoli precedenti rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o per colpa.

I Dirigenti dotati di legale rappresentanza della Società sono ritenuti corresponsabili, sino a prova del contrario, delle infrazioni regolamentari commesse dalle Società medesime. L'ignoranza dei Regolamenti e di tutte le altre norme previste non può essere invocata come giustificazione.

I comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione. Non e' ammessa la prova contraria a tale presunzione.

ART. 04 - RESPONSABILITA' DELLE SOCIETA'

Le Società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi dei citati Regolamenti. Le Società sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri Dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari. Agli stessi effetti le Società rispondono altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, sia sul proprio campo (intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro), sia su quello delle Società avversarie. Le Società rispondono inoltre dal mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco. La mancata richiesta della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.

Le Società sono presunte responsabili sino a prova contraria degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee. Le Società stesse potranno essere ritenute non responsabili se, dalle prove fornite, risulti che la incolpata non ha partecipato all'illecito oppure lo ignorava.

Le Società sono altresì responsabili per danni provocati a cose o persone nella figura dell'Arbitro, dai propri tesserati. Resta comunque a carico della Società ospitante, eventuali danni la cui responsabilità non è stata accertata.

ART. 05 - POTERI E DOVERI DELL'ARBITRO IN ORDINE ALL'INIZIO , ALLA PERSECUZIONE OD ALLA INTERRUZIONE DELLE GARE

Durante la gara l'Arbitro esercita i poteri che gli sono conferiti dai Regolamenti. E' nei poteri

dell'Arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara quando si verificano fatti o situazioni tali che, a suo giudizio, ritenga pregiudizievoli della incolumità propria, degli assistenti o dei calciatori, oppure che siano tali da non consentirgli di dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio. In alternativa l'Arbitro ha facoltà di far proseguire la gara stessa, pro forma e a suo insindacabile giudizio può anche non informare le società che la gara è stata portata a termine in pro forma per fini cautelativi o di ordine pubblico.

È fatto obbligo all'Arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire una gara, anche al di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente capoverso, nel caso in cui si siano introdotte sul terreno di gioco persone la cui presenza contrasti con le disposizioni del Regolamento.

In tal caso, impregiudicato ogni successivo giudizio, la gara non iniziata o sospesa dovrà, comunque, avere svolgimento.


ART. 06 - POTERI DEGLI ORGANI DISCIPLINARI IN RELAZIONE ALLA VALIDITA' DELLE GARE

Quando si siano verificati, nel caso di una gara, fatti che per la loro natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della Disciplina (Giudice di 1° Istanza) sportiva stabilire se essi abbiano avuto influenze sulla regolarità di svolgimento della gara, ed in quale misura. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi della Disciplina sportiva possono: dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salvo ogni altra sanzione disciplinare; ovvero adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; ovvero ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.

Fuori dei casi di cui sopra, quando ricorrano estremi di carattere eccezionale, gli Organi della Disciplina sportiva possono annullare la gara e disporre la ripetizione, ovvero ordinarne l'effettuazione. In caso di violenze in campo e nell'area spogliatoi la C.D. ha potere decisionale anche senza supporto del rapporto arbitrale

ART. 07 - POTERI DELLA COMMISSIONE CALCIO

Qualora la Commissione Calcio venga a conoscenza di fatti che possono aver influenzato il risultato di un incontro dovrà darne subito comunicazione al Giudice di 1° Istanza.



SANZIONI

ART. 08 - PUNIZIONE SPORTIVA DI PERDITA DELLA GARA

a) La Società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara, o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, soggiace alla perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo della squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti;

b) La punizione sportiva di perdita della gara può essere inflitta ad entrambe le squadre quando la responsabilità dei fatti risulti imputabile ad entrambe;

c) La perdita della gara è inflitta anche alla Società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo a prendervi parte, oppure se utilizza come assistenti soggetti squalificati, inibiti o che non abbiano compiuto l'età minima prevista per la partecipazione alla gara. La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle norme del Regolamento Organico, determina l'applicazione della sanzione pecuniaria nel caso in cui gli stessi siano regolarmente iscritti nella distinta di gara e non partecipano attivamente alla gara;

d) Non comportano la punizione sportiva (bensì le sanzioni previste dall'Art. 08 lett. "a" n.1 e 2 dell'Art. 09 lett. "a" n. 5, 7 e 8 del presente Regolamento da adottarsi a carico della Società, dei calciatori e del Dirigente accompagnatore ufficiale), le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata o di prendere parte a gare prima dell'età prevista per la competizioni stesse, nonché ogni altra infrazione ad obblighi che comportino semplici adempimenti formali.

Non si applica infine la punizione sportiva nel caso in cui l'identità del calciatore sia accertata in sede di giudizio, malgrado la insufficienza dei documenti presentati all'Arbitro per la identificazione prima della gara, fatte salvo le eventuali sanzioni disciplinari della Società.

ART. 09 - SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETA'

a) Le Società che si rendono responsabili della violazione delle norme regolamentari e dello Statuto e di ogni altra disposizione vigente sono punibili, secondo la natura e gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:

1- ammonizione;

2- ammenda;

3- ammenda con diffida;

4- squalifica del campo;

5- penalizzazione di uno o più punti in classifica (la penalizzazione sul punteggio, che si applausi praticamente inefficiente nell'annata sportiva in corso, può essere fatta scontare in tutto od in parte, nell'annata sportiva seguente);

6- obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;

7- squalifica del campo per una o più giornate di gara od a tempo determinato, fino a due anni;

8- retrocessione all'ultimo posto in classifica nel campionato di competenza o in qualsiasi altra competizione agonistica ufficiale;

9- esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica ufficiale con assegnazione ad uno dei campionati di categoria inferiore;

10- non assegnazione (o revoca dell'assegnazione) del titolo di vincente del campionato di competenza, di girone o di competizione ufficiale;

11- non ammissione a determinate attività od esclusione dal partecipare alle stesse

b) Alle Società può inoltre essere inflitta la punizione sportiva di perdita della gara nelle ipotesi previste all'art. 07 del presente Regolamento;

c) Alle Società che fanno partecipare a gare calciatori ai quali l'A.I.C.S. ha revocato la tessera può essere applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara della manifestazione cui abbiano partecipato i calciatori suddetti;

d) Alle Società che non provvederanno a comunicare il risultato ai sensi dell'Art. 18 del Regolamento Particolare, saranno inflitte ammende progressive.

ART. 10 - SANZIONI A CARICO DI DIRIGENTI, SOCI E TESSERATI

a) I Dirigenti, i soci, i tesserati in genere che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, dei Regolamenti o di ogni altra disposizione vigente sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:

- 1- ammenda;
- 2- ammenda con diffida;
- 3- inibizione temporanea a svolgere attività in seno all'A.I.C.S.;
- 4- squalifica per una o più giornate di gara;
- 5- squalifica a tempo determinato.

Tuttavia, qualora l'Organo di Disciplina valuti di particolare gravità la infrazione per la quale adotta una di tali sanzioni nella durata massima, può formulare, con la stessa delibera, proposta al Comitato Provinciale dell'A.I.C.S. perché venga deferito al Collegio dei Probiviri, nei confronti del Dirigente, Socio e tesserato;

b) Ai calciatori che firmano richieste di tesseramento per più di una Società si applica la squalifica di almeno tre mesi termine eventualmente riducibile per le categorie giovanili, qualora venissero istituite;

c) Ai Dirigenti, ed ai soci si applicano unicamente le sanzioni previste ai n. 1, 2 e 5 del presente articolo;

d) I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo adottati nei confronti dei tesserati su proposta della Società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali e non sono passibili di revoca da parte della Società. Solo l'Organo che ha preso o ratificato il provvedimento può, a richiesta motivata della Società, rivedere il provvedimento stesso;

e) Il Collegio Provinciale dei Probiviri, su proposta degli Organi di Disciplina, può inibire in via permanente o temporanea, alla Società di tesserare, o ammettere come soci, persone che abbiano commesso, o tentato di commettere, illeciti sportivi. L'inibizione comporta la preclusione ad acquisire la qualifica di socio.

f) I soggetti colpiti dal provvedimento di cui al comma "a" n. 5 del presente articolo, possono svolgere nel periodo in cui la sanzione trova esecuzione, soltanto attività amministrative nell'ambito delle proprie Società.

ART. 11 - AUTOMATISMO DELL'ESPULSIONE

L'espulsione dal campo, per qualsiasi motivo avvenuta, comporta l'automatica squalifica, per la prima giornata di gara successiva, per una gara salvo sanzioni più gravi, decise dal Giudice di 1° Istanza. Si terranno distinte le squalifiche comminate nelle due coppe da quelle in campionato. Nel caso in cui le squalifiche non possano essere scontate in coppa (causa eliminazione) si sconteranno in campionato.

ART. 12 - AMMONIZIONI

Ai calciatori verrà inflitta una giornata di squalifica al raggiungimento di quattro ammonizioni per

qualsiasi motivo.

Si terranno distinte le ammonizioni comminate in campionato da quelle delle coppe. Nelle coppe verrà inflitta una giornata di squalifica al raggiungimento della seconda ammonizione.

ART. 12 Bis

Le squalifiche comminate dal Giudice Sportivo dovranno sempre essere scontate nella giornata fissata dal Giudice Sportivo stesso e menzionata sul C.U.

ART. 13 - RITARDATA PRESENTAZIONE IN CAMPO

La squadra che causerà il ritardo nella presentazione in campo sarà punita, salvo presentazione di documentazione di cause di forza maggiore.

ART. 14 - MULTE

Tutte le multe dovranno essere versate direttamente all'Aisacalcio. entro e non oltre il 5' giorno dalla data della comunicazione.

ART. 15 - SOSPENSIONE CAUTELARE

Gli Organi della Disciplina sportiva possono disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività sportiva a carico dei tesserati nei cui confronti e' stato istituito od e' in corso procedimento disciplinare. Detti Organi possono parimenti disporre la sospensione, in via cautelare, dei campi di gioco delle Società stesse.

ART. 16 - INASPRIMENTO DELLE SANZIONI - RECIDIVA

La Società od il tesserato che, dopo essere stati puniti nell'annata sportiva in corso per una qualsiasi violazione delle norme contenute nello Statuto o nei Regolamenti, ne commettano altre della stessa indole, avranno un aggravamento della sanzione. Ai fini della recidività, sono valutate anche le sanzioni irrogate per gravi violazioni disciplinari commesse nel precedente biennio. Spetta all'Organo della Disciplina sportiva fissare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità della infrazione e dei precedenti disciplinari. Nelle ipotesi previste dall'Art. 07 comma "a" del presente Regolamento la recidività comporta la penalizzazione di un punto in classifica.

ART. 17 - ESECUZIONE DELLE SANZIONI

a) Le sanzioni inerenti alla squalifica del campo di gioco vanno in esecuzione con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale e, nel caso in cui debbano disputarsi gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell'Organo della Disciplina sportiva. Di norma la squalifica del campo si intende limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione. La squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara ha

conseguito un risultato valido agli effetti della classifica;

b) Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dalla giornata immediatamente successiva a quella di pubblicazione del comunicato ufficiale, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 11 del presente Regolamento;

c) Le gare, in riferimento alle quali sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica e non siano state successivamente annullate con delibera definitiva degli Organi Disciplinari.

Peraltro se la Società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non sarà ritenuta scontata ed il calciatore dovrà scontarla in occasione della gara immediatamente successiva. Nel caso di annullamento della gara di cui al primo comma del presente articolo, il calciatore dovrà scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva al provvedimento definitivo;

d) Le sanzioni di squalifica o di inibizione, a chiunque inflitta, che non possano essere scontate in tutto od in parte, nell'annata in cui sono state irrogate, debbono essere scontate, anche per il solo residuo, nell'annata o nelle annate successive, anche nel caso in cui il calciatore od il tesserato colpito dalla sanzione abbiano cambiato Società;

e) I tecnici colpiti da provvedimento disciplinare a termine non possono, per tutta la durata della squalifica pena l'inasprimento della sanzione, svolgere alcuna attività inerente alla disputa di gare, essendo loro preclusa la direzione della squadra, la presenza in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco;

f) La proposta di dichiarazione della preclusione alla permanenza nell'Ente formulata da un Organo della Disciplina Sportiva (e prevista dal precedente Art. 09 comma "a") può essere impugnata con le modalità ed i termini di cui al presente Regolamento;

g) Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si presumono conosciuti alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale;

h) Le sanzioni irrogate dagli Organi della Disciplina sportiva sono immediatamente esecutive, anche se contro di esse venga presentato reclamo.



NORME GENERALI

PROCEDIMENTI DI PRIMA ISTANZA

ART. 18 - INSTAURAZIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

La competenza e l'instaurazione dei procedimenti disciplinari sono regolate come segue:

1) Accertamento della regolarità di svolgimento delle gare (con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'Arbitro o che siano demandati alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Gioco) è di competenza del Giudice Sportivo.

Il procedimento e' instaurato:

a) d'ufficio e si svolge, sulla base dei documenti ufficiali (rapporto dell'Arbitro e dell'eventuale commissario di campo); In caso di violenze in campo e nell'area spogliatoi la C.D. ha potere decisionale anche senza supporto del rapporto arbitrale

b) su reclamo che deve essere preannunciato telefonicamente al n° 347.3232032 entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce.

Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo a quello in cui si e' svolta la gara.

2) Irregolarità del campo di gioco (porte, misure del terreno di gioco, illuminazione, ecc.).

Il procedimento e' instaurato d'ufficio e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali o su segnalazione.

3) I procedimenti in materia di illecito sportivo sono di competenza della Commissione Calcio, sentito il Comitato Provinciale.

NORME FINALI

PER TUTTO QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE
REGOLAMENTO VALGONO LE NORME DELLA F.I.G.C. IN
MATERIA

